

<p>rilevazioni e progetti di sviluppo turistico e culturale, sia attraverso la struttura organizzativa interna, sia avvalendosi di altri organismi pubblici o privati.</p> <p>- la progettazione e promozione di modelli e piani per lo sviluppo e la gestione delle destinazioni turistiche e culturali anche con specifico riguardo ai siti Unesco;</p> <p>- la organizzazione e la realizzazione di convegni, seminari, incontri e dibattiti in ambito economico - turistico e culturale attraverso l'utilizzo di ogni tipo di mezzi;</p> <p>- la fornitura di tutti i servizi di supporto alle attività di promozione turistica e culturale;</p>	<p>del settore, sia attraverso la struttura organizzativa interna, sia avvalendosi di altri organismi.</p> <p>Per lo svolgimento dei suoi compiti può operare anche in accordo ed in stretta collaborazione con le Università e con Istituti di ricerca pubblici e privati, realizzando ricerche e studi sul fenomeno turistico propriamente detto, ma anche sulle attività che ne costituiscono l'indotto, seguendo metodologie di ricerca di tipo interdisciplinare, riguardanti cioè l'economia, la sociologia, la statistica, l'urbanistica, l'ambiente e le altre discipline che si terrà opportuno impiegare.</p> <p>La Società affianca ed assiste le Camere di Commercio italiane e, nel suo complesso, gli organismi del sistema camerale italiano per l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 2, comma 2, lett. d-bis), della legge n. 580/1993.</p> <p>La Società a titolo esemplificativo, svolge a favore dei propri consorziati le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la promozione e la gestione di attività di servizi quali, tra l'altro, l'elaborazione di dati, la costituzione e la fornitura di banche dati ed osservatori, la predisposizione di modelli di simulazione; - lo svolgimento di attività editoriali e di promozione e diffusione con ogni mezzo dei propri prodotti e servizi, nonché dei prodotti di terza economia; <p>INSERIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> - la organizzazione e la realizzazione di convegni, seminari, incontri e dibattiti in ambito economico - turistico attraverso l'utilizzo di ogni tipo di mezzi; - la promozione dell'attività congressuale; - la promozione delle attività del settore turistico in Italia e, indirettamente, all'Estero; - l'ideazione, realizzazione, diffusione di marchi di Qualità; <p>- la fornitura di tutti i servizi di supporto alle attività di promozione turistica;</p> <p>- la fornitura di tutti i servizi connessi alle richieste di finanziamenti, contributi e concessioni nazionali e comunitari relativi a programmi inerenti l'oggetto sociale.</p>
--	---

Nell'ambito degli scopi consortili e in collaborazione prioritariamente con le strutture e gli enti e gli organismi del sistema camerale che siano specializzate nell'attività formativa, la Società si propone di curare la formazione di studiosi e ricercatori nelle discipline inerenti il turismo, nonché realizzare iniziative di formazione, assistenza e trasferimento di competenze a manager, imprenditori ed operatori del settore turistico e culturale.

Nell'ambito degli scopi consortili e in collaborazione prioritariamente con le strutture e gli enti partecipati dagli azionisti che siano specializzate nell'attività formativa la Società si propone di curare la formazione di studiosi e ricercatori nelle discipline inerenti il turismo, nonché realizzare iniziative di formazione, specializzazione e aggiornamento rivolte a ricercatori, manager, imprenditori ed operatori del settore.

La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e immobiliari che si renderanno necessarie per il perseguimento degli scopi consortili.

Nello svolgimento della propria attività la Società potrà porre in essere ogni altra attività e iniziativa che sarà ritenuta utile al raggiungimento degli scopi ed obiettivi consortili sopra indicati, inclusa la partecipazione in altre imprese secondo quanto previsto dall'art.2361 del codice civile.

Articolo 4 - Azionisti

In ragione delle finalità consortili della Società e dei principi che la regolano, alla stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici facenti parte del sistema camerale italiano ed indicati dalla legge 580/93 e successive modifiche, gli Enti pubblici o gli organismi pubblici che svolgono attività attinenti alle finalità della società.

Chi desidera partecipare alla Società deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e impegno a sostenere attraverso i contributi consortili le attività delle Società;
- indicazione della partecipazione che si intende sottoscrivere.

L'Organo Amministrativo, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della Società, stabilisce il numero di azioni che il nuovo azionista potrà sottoscrivere comunicandolo agli altri azionisti e quindi convoca l'assemblea per l'aumento del capitale sociale pari all'importo delle azioni da offrire in sottoscrizione al nuovo azionista.

L'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste per l'Assemblea Ordinaria del presente statuto, valuta la proposta di partecipazione sottoposta dall'Organo Amministrativo e con la

delibera favorevole esprime il proprio assenso vincolante a detta partecipazione.

Articolo 5 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La durata può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 6 - Domicilio degli azionisti

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

Articolo 7 - Capitale sociale

Il capitale sociale, sottoscritto e versato è di Euro 292.184,00.= (duecentonovantaduemilacentoottantaquattro virgola zero zero) diviso in numero 292.184 (duecentonovantaduemilacentoottantaquattro) azioni da 1 (uno) Euro cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti in relazione alle richieste di ammissione di nuovi Soci e in ogni altro caso previsto dal codice civile quando l'interesse sociale lo richiede.

L'azionista che intende trasferire in tutto o in parte, le proprie azioni, nel rispetto delle condizioni previste per esser Socio, deve dare comunicazione della propria volontà, della persona interessata all'acquisto, del numero delle azioni, del loro prezzo e delle condizioni di acquisto e di pagamento, formulando proposta di acquisto all'Organo Amministrativo, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Organo Amministrativo ne dà comunicazione non oltre 15 giorni dalla ricezione agli altri Soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta, sempre attraverso posta certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'accettazione parziale non è considerata efficace.

Decorsi 10 giorni da tale termine senza che l'Organo Amministrativo abbia comunicato al Socio offerente le richieste di esercizio della prelazione l'Azionista alienante potrà procedere alla vendita delle proprie azioni al prezzo e al nominativo indicato.

Articolo 8 - Contributi

Tutti gli azionisti sono chiamati a versare annualmente un contributo annuo di Euro 1.000 (mille).

<p>1. nomina e revoca l'Organo Amministrativo stabilendone il numero dei componenti e i compensi su proposta del Presidente di Unioncamere in attuazione della legge n. 580/1993 e successive modifiche nonché secondo quanto previsto delle altre disposizioni di legge in vigore;</p>	<p>L'Organo Amministrativo determina l'ammontare dei contributi consortili aggiuntivi per le attività che la Società realizza e che mette a disposizione dei consorziati: detto contributo aggiuntivo non potrà superare l'importo massimo di euro 5.000,00 (cinquemila). La Società può esercitare i diritti consentiti dalla legge nei confronti degli azionisti morosi.</p> <p>Il mancato pagamento di tre annualità, così come determinate dall'Organo Amministrativo comporta l'esclusione di diritto del socio moroso cui spetta la liquidazione della partecipazione nella misura del valore nominale.</p> <p>Articolo 9 - Organi della Società</p> <p>Sono organi della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'assemblea; - l'Organo Amministrativo; - il Collegio dei Sindaci. <p>E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>Articolo 10 - Assemblea</p> <p>L'Assemblea rappresenta gli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti.</p> <p>L'Assemblea determina gli obiettivi strategici e adotta le decisioni significative della Società, secondo le disposizioni di legge in vigore.</p> <p>L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt.2364 e 2365 del Codice Civile e delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla Legge.</p> <p>L'Assemblea dei Soci assume le seguenti determinazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nomina e revoca l'Organo Amministrativo stabilendone i compensi su proposta del Presidente di Unioncamere in attuazione della legge n. 580/1993 e successive modifiche nonché secondo quanto previsto delle altre disposizioni di legge in vigore; 2. nomina e revoca i Sindaci stabilendone i compensi, su proposta del Presidente di Unioncamere in attuazione della legge n. 580/1993 e successive modifiche e delle disposizioni di legge in vigore; 3. nomina i componenti e il Presidente del Comitato per il Controllo Analogo, di cui si avvale l'Assemblea e che esercita le funzioni di cui all'articolo 20 dello statuto; 4. individua gli indirizzi strategici relativi alla gestione societaria; 5. approva il bilancio;
--	---

6. approva il piano di investimenti;
7. delibera l'acquisto e la cessione di partecipazioni;
8. decide in ordine all'accettazione di nuove adesioni alla Società e di eventuali recessi e stabilisce l'eventuale esclusione all'azionista inadempiente;
9. modifica l'atto costitutivo;
10. definisce il contributo dei Soci;
11. delibera e determina l'esercizio dell'attività ulteriore rispetto alla riserva di più dell'80% del fatturato a favore delle amministrazioni socie in funzione delle direttive emanate da Unioncamere secondo le disposizioni di legge in vigore.

Articolo 11 - Convocazione Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nelle forme e nei termini previsti dal Codice Civile, sia in Italia che all'Estero, ma all'interno dell'Unione Europea, anche in un luogo diverso dalla sede sociale e/o in audio/video conferenza, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli azionisti.

L'avviso può esser redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico e può esser spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e le materie da trattare.

I soci possono esprimere il loro voto mediante partecipazione all'assemblea o mediante consultazione scritta.

Per consultazione scritta si intende il procedimento con cui si propone al socio con comunicazione scritta, su qualsiasi supporto ed inviata anche all'Organo Amministrativo e ai sindaci con qualsiasi mezzo che consenta di averne ricevuta una determinata decisione ben identificata. La risposta deve essere apposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", unitamente alle eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione.

Per consenso espresso per iscritto si intende il consenso del socio su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto; il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario" unitamente alle osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione. La data della decisione è quella in

cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione e l'esito del voto espresso con le modalità di cui sopra.

L'Organo Amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione del socio nel modo sopra descritto, deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi sistema, compreso fax e posta elettronica, ai Soci stessi e ai sindaci e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 codice civile, indicando la data della decisione e le eventuali osservazioni. I documenti che esprimono il voto dei soci devono essere conservati in allegato al libro.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno. A norma è convocata entro il 15 dicembre di ciascun anno per:

1. la definizione delle linee strategiche della società;
2. l'approvazione del programma di attività per l'anno successivo;
3. l'approvazione del bilancio preventivo e del piano di investimenti.

L'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio sociale deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, il termine per la convocazione è di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale eventualità gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione.

Articolo 12 - Presidenza e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o da persona eletta dall'Assemblea, la quale provvede anche alla designazione di due scrutatori, se lo riterrà del caso, e di un Segretario, anche non azionista.

Spetta al Presidente verificare la regolarità della costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni, dandone conto a verbale. Il Presidente dirige e regola la discussione. Le determinazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ove nominato o dal Notaio. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato.

Le copie, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente e dal

<p>Articolo 13 - Organo Amministrativo L'organo amministrativo è costituito di norma da un amministratore unico; l'Assemblea con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri, nominando tra questi il Presidente.</p>	<p>Segretario e inviate a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a chi ne faccia richiesta.</p> <p>Articolo 13 - Organo Amministrativo La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Organo Amministrativo composto da 3 Consiglieri. L'Amministratore Unico e il Consiglio, e tra questi il Presidente, sono nominati dall'Assemblea.</p> <p>In caso di nomina dell'Amministratore Unico tutte le attribuzioni previste nel presente statuto in relazione all'Organo Amministrativo e al suo Presidente sono da riferirsi all'Amministratore Unico.</p> <p>L'incarico di Amministratore può essere ricoperto solo da persone che abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa via via applicabile alla Società.</p> <p>Sono applicabili comunque i requisiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p>Se nel corso dei tre esercizi vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a norma di legge.</p> <p>Nel caso di nomina di un Consiglio, la Società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli Amministratori e Sindaci e che la scelta sia fatta nel rispetto dei criteri di cui alla legge n. 120/2011.</p> <p>Il compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea e non può superare quanto previsto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.</p> <p>Nel caso in cui all'Amministratore sia assicurata una parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente, la stessa non può esser corrisposta se vi siano</p>
--	--

ELIMINARE

<p>Il Consiglio può assegnare il coordinamento strategico di Progetti di particolare rilevanza e complessità ad un Amministratore, che riferisce periodicamente ad esso.</p>	<p>risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'Amministratore.</p> <p>Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.</p> <p>In questo caso, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, hanno l'obbligo di riversare i compensi all'amministrazione controllante.</p> <p>Il Consiglio può conferire deleghe di gestione ad un solo Amministratore.</p> <p>Al Presidente possono esser conferite deleghe solo se così previsto dall'Assemblea.</p> <p>Al Vicepresidente, se nominato, spettano solo poteri di sostituzione del Presidente, nel caso di impedimento o assenza di questi. Al Vicepresidente non spettano compensi aggiuntivi.</p> <p>INSERIRE</p> <p>Agli Amministratori non possono esser corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato, ovvero corrispettivi per patti di non concorrenza successivi all'incarico.</p> <p>Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute del Consiglio di Amministrazione consecutive convocate in un arco temporale non inferiore a tre mesi, decadono di diritto dalla carica.</p> <p>Articolo 14 - Poteri dell'Organo Amministrativo</p> <p>L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di amministrazione della Società e di deliberazione in merito a quanto occorrente per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza limitazioni né distinzioni tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto di quanto riservato all'Assemblea dei soci.</p> <p>L'Organo Amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predispone il bilancio; - approva il budget preventivo di esercizio; - può nominare il Direttore generale, di cui determina le attribuzioni, i poteri e il trattamento economico secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende del terziario, delle distribuzione e dei servizi;
--	---

- assume i dirigenti secondo il contratto collettivo indicato all'alinea precedente;
- redige le relazioni e i rapporti prescritti dalla legge;

L'Organo Amministrativo inoltre valuta l'adozione:

- di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- di un programma di responsabilità sociale d'impresa in conformità con le raccomandazioni della Commissione europea.

L'Organo Amministrativo valuta altresì l'organizzazione di un ufficio di controllo interno strutturato che collabora con l'organo di controllo statutario riscontrando tempestivamente le richieste e trasmettendo relazioni sulla regolarità ed efficienza dell'organizzazione e l'adozione di codici di condotta propri.

Articolo 15- Potere di rappresentanza

La firma sociale della società e la legale rappresentanza spettano al Presidente o all'Amministratore unico.

Articolo 16 - Convocazione, riunione, deliberazioni dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo si riunisce nella sede della Società, od altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea tutte le volte in cui il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio sindacale.

La convocazione dell'Organo Amministrativo deve essere fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o a mezzo pec, indicante l'ordine del giorno, da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di particolare urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

Le riunioni dell'Organo Amministrativo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. L'Organo Amministrativo delibera a maggioranza dei voti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Organo Amministrativo si tengano per video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'Organo Amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione. Il verbale della riunione dovrà circolare

tra i componenti dell'Organo Amministrativo ed essere debitamente firmato da ognuno di loro.

Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo devono essere annotate in appositi libri ed i relativi verbali saranno firmati dal Presidente della riunione e dal segretario nominato dal Consiglio stesso.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio e tutti i componenti del collegio, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Amministratore Unico può chiedere al collegio sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della Società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al collegio sindacale.

L'Amministratore Unico si avvale di un segretario, scelto tra i dipendenti e i collaboratori della società.

Agli amministratori è dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge.

Articolo 17 - Direttore generale

Il Direttore generale, ove nominato dall'Organo Amministrativo, sovrintende a tutti gli uffici ed al personale della Società, ha compiti di coordinamento generale delle attività della Società ed è responsabile della gestione dell'attività deliberata dall'Organo Amministrativo.

Esso assiste alle sedute dell'Organo Amministrativo e provvede all'esecuzione delle loro delibere.

Ad esso spetta il compenso stabilito dall'Organo Amministrativo, ai sensi dell'articolo 14.

L'incarico di Direttore può essere ricoperto solo da persone che abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa via via applicabile alla Società.

Sono applicabili comunque i requisiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012,

convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

Articolo 18 - Collegio sindacale

L'Assemblea nomina il Collegio sindacale o il Sindaco unico ai sensi dell'art. 2477 codice civile e ne determina il compenso. L'organo di controllo ha i doveri e i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Ove nominato il collegio si compone di tre membri effettivi, uno dei quali con funzione di presidente e due sindaci supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

L'incarico di sindaco può esser ricoperto solo da persone che abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa via via applicabile alla Società.

Sono applicabili comunque i requisiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

Articolo 19 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto diverso dal Collegio sindacale.

Il conferimento dell'incarico al revisore legale dei conti è effettuato dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio dei sindaci.

Il Revisore:

- verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che le disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
- si obbliga ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il Collegio sindacale;
- si obbliga a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al Collegio sindacale e all'Assemblea.

L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'incarico di revisore può esser ricoperto solo da persone che abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa via via applicabile alla Società. Il revisore deve possedere i requisiti di cui all'art. 2409 quinques codice civile

<p>Per la specifica votazione dei componenti del Comitato per il Controllo Analogico ogni Socio, in occasione dell'Assemblea di nomina, esprime un solo voto qualunque sia il numero delle quote di cui è titolare.</p> <p>La nomina dei componenti è approvata con deliberazione a maggioranza assoluta dei Soci. Nelle votazioni successive alla prima, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, la deliberazione è approvata con la maggioranza degli intervenuti e con il numero di voti che rappresenti almeno 1/3 dei soci</p>	<p>Il revisore non deve avere svolto per attività di revisione per alcuna delle Camere socie nei due anni precedenti.</p> <p>Il revisore cessa il proprio ufficio con l'approvazione al bilancio dell'ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.</p> <p>Sono applicabili comunque i requisiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.</p> <p>Articolo 20 - Comitato per il controllo analogo</p> <p>Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei Soci e per l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell'in house providing, è costituito il Comitato per il Controllo Analogico con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci.</p> <p>Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi.</p> <p>Il Comitato per il Controllo Analogico è composto da un numero massimo di 3 (tre) componenti. I suddetti componenti sono nominati dall'Assemblea tra i soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che rappresentano.</p> <p>INSERIRE</p> <p>Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato,</p>
---	--

l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile.

Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogico.

Articolo 21 - Esercizio sociale

L'Esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 22 - Bilancio

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio a norma di legge ed a sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea.

La Società non ha scopo di lucro in considerazione delle finalità che si pone. Gli eventuali utili verranno utilizzati, salvo il 5% per la riserva legale, nell'ambito delle finalità e delle attività delle società con divieto di distribuzione o ritorno agli azionisti.

Unitamente al bilancio di esercizio la Società adotta una relazione sulla governance societaria nella quale indica gli strumenti adottati o non adottati e le motivazioni per le quali non sono stati adottati.

Articolo 23 - Recesso

Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima con indicazione della generalità e del domicilio.

Nel caso in cui il recesso dipenda da un fatto diverso, esso deve essere esercitato nel termine di 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

La dichiarazione di recesso è efficace dal momento in cui è ricevuta dall'Organo di amministrazione.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta.

Ricevuta la dichiarazione di recesso, l'Organo Amministrativo la comunica a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci.

Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in misura pari alla quota di capitale sociale nominale detenuta, utilizzando riserve disponibili o in

mancanza riducendo il capitale sociale in misura corrispondente.

Il rimborso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dal Socio.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci in proporzione alla partecipazione da essi detenuta o da parte di un terzo concordemente individuato e avente i requisiti. In tal caso le partecipazioni saranno rimborsate in proporzione al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato con decisione dei soci alla data di comunicazione da parte del Socio o dei Soci interessati all'acquisto.

Il recesso non può essere esercitato e se esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 24 - Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina, secondo le disposizioni di legge vigenti, le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi e disciplina la destinazione del patrimonio sociale che dovrà comunque essere devoluto a finalità di sviluppo di servizi o di opportunità a favore delle imprese.

Articolo 25 - Conciliazione e arbitrato

Tutte le controversie nascenti dal presente statuto relative a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero saranno devolute ad un tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 da svolgersi da parte dell'Azienda speciale autonoma di arbitrato e conciliazione istituita presso la Camera di Commercio di Roma e da risolversi secondo il Regolamento adottato.

Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita ovvero in caso di mancato raggiungimento di un accordo tutte le controversie derivanti dal presente statuto relative a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero saranno risolte per via arbitrale secondo il Regolamento di arbitrato dell'Azienda speciale autonoma di arbitrato e conciliazione summenzionata.

Il Tribunale arbitrale sarà composto da tre Arbitri nominati da detta azienda speciale Autonoma in conformità al suo regolamento.

Il Tribunale Arbitrale deciderà con arbitrato rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme

inderogabili degli artt. 806 ss del codice di procedura civile.

Articolo 26 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi speciali in materia.